

COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046



DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30 GENNAIO 2012

ORIGINALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 GIUGNO 2010: ANNULLAMENTO PARZIALE E CONSEGUENTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **15,00** nella Sala Consiliare, seguito di atti di convocazione del **26 gennaio 2012** prot. n. **3336** in seduta **straordinaria** di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale. Presiede l'adunanza ai sensi dell'art.37 dello Statuto il Sig. **GIANFILIPPO COROMALDI** **Presidente del Consiglio**

Gabriele MORI

Sindaco

Presente

Assente

X

CONSIGLIERI

	P	A
STEFANO BERTUZZI		X
VERONICA ARPAIA	X	
ALESSIO FERRETTI		X
MAURIZIO PAPI	X	
LORENZO BONGIROLAMI	X	
GIANFILIPPO COROMALDI	X	
JACOPO BASILI	X	
RITA CONSOLI	X	
RUGGERO CAPULLI	X	
GIUSEPPINA VENTRONE	X	
FRANCESCA TOMASSONI	X	
MAURO TOMBOLETTI	X	
SERGIO CONTI	X	
LORENZO LETTA	X	
GIAMPIERO FONTANA	X	
ANTONIO SOLLECITO		X
MARIO PAOLUCCI		X
MARCO BOSSO	X	
LUIGI SPALLETTA	X	
ENRICO AMBROGIONI	X	
	17	4

Partecipa il Segretario Generale Dott. PAOLO CARACCILOLO

Esce il Consigliere Letta


Relaziona l'Assessore Broccatelli

Dopo il voto esce il Consigliere Consoli e rientra il Consigliere Letta

Parere **favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì,23.01.2012


IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Ivana Rasi



Parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì,23.01.2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Ivana Rasi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

1. che con Deliberazione Consiliare n. 9 del 03/04/2007 è stato adottato il Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
2. altresì, che nell'ambito dell'articolato regolamentare suddetto veniva prevista, all'art. 6, una soglia di esenzione specificando che i redditi superiori a tale soglia venivano assoggettati alla imposta de qua per la parte eccedente la stessa;
3. che la Deliberazione di Consiglio Comunale con il relativo Regolamento è stata inviata con Raccomandata Ricevuta di Ritorno al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, in data 26 aprile 2007; il quale non ha proceduto ad effettuare alcun rilievo;
4. che con successiva deliberazione annuale e fino all'anno d'imposta 2010, richiamando il succitato Regolamento, è stata sempre confermata la medesima aliquota e la stessa soglia di esenzione.
5. che con nota del 19/12/2011 acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 50258 in data 28/12/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato come *“l'applicazione dell'aliquota dello 0,65% ai soli redditi complessivi superiori alla soglia di € 5.000,00 e per la sola parte superiore a tale soglia, stabilisca in realtà non una mera esenzione, da applicare ai soli possessori di reddito fino a tale soglia “in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”, come consentito e norma dell'art. 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 360/1998, bensì una vera e propria franchigia applicabile in maniera indifferenziata alla generalità dei contribuenti per la parte di reddito fino ai primi 5.000,00 euro e, quindi, pure nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore alla predetta soglia.”*

RITENUTO opportuno aderire alle osservazioni del Dipartimento Politiche Fiscali, annullando la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15 giugno 2010, limitatamente alla parte di cui al punto 2) del deliberato in cui viene disposto quanto segue:

“specificando, come previsto dal secondo comma dell'art. 6 del suddetto Regolamento, che i redditi superiori a tale soglia verranno assoggettati all'addizionale comunale all'IRPEF, per la parte eccedente la stessa”,

in considerazione del fatto che “l'esenzione” opera in presenza di specifici requisiti reddituali non trattandosi, come del resto l'origine semantica dei vocaboli usati conferma, di una franchigia applicabile in maniera indifferente a tutti i contribuenti.

CONSIDERATO che lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze rileva che suddette modalità applicative sarebbero in contrasto con il comma 4 dell'art.1, del Decreto leg.vo n. 360/1998, a norma del quale *“ l'addizionale ... è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi”*

RILEVATO, infine, che solo con la manovra d'estate dettata dal Decreto Legge 138/2011 è stato previsto all'art. 1 comma 11) che: *“ la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito*

delle persone fisiche non è dovuta e che nel caso di superamento di suddetto limite , la stessa si applica al reddito complessivo;

Con voti:

11 FAVOREVOLI

02 CONTRARI (Fontana e Conti)

03 ASTENUTI (Bosso, Ambrogioni e Spalletta) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi in premessa narrati di:

1. ANNULLARE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15 giugno 2010 limitatamente al punto 2) del deliberato nella parte in cui si statuisce:

“specificando come previsto dal secondo comma dell’art. 6 del suddetto Regolamento, che i redditi superiori a tale soglia verranno assoggettati all’addizionale comunale all’IRPEF, per la parte eccedente la stessa”.

2. DARE ATTO che rimane in vigore la prima parte del deliberato di cui al punto 2) della delibera di C.C. n. 21 del 15 giugno 2010 come di seguito si riporta:

“di dare atto che la soglia di esenzione è di € 5.000,00, come prevista dal regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007”.

3. MODIFICARE, conseguentemente, il Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2007, abrogando il II comma dell’art. 6.

Con voti:

11 FAVOREVOLI

02 CONTRARI (Fontana e Conti)

03 ASTENUTI (Bosso, Ambrogioni e Spalletta) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianfilippo Soromaldi

La presente deliberazione viene inviata:

- All'ufficio comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267 del 18.8.2000.
- All'ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art.239 DLgs. 267/2000.

N.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267/2000 dal 14.2.2012

Li, 14.2.2012

Il Dipendente incaricato

PA

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art.134, comma 4 - DLgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Caracciolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° DLgs.267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 14.2.2012

DALLA SEGRETERIA GENERALE

A _____ per l'esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

per IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

PA